SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 403

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1987

Nuove norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. – L'ampliarsi della sfera del pubblico; la moltiplicazione di enti a livello periferico; le numerose decisioni, talora anche contraddittorie, delle giurisdizioni; le difficoltà interpretative delle Giunte delle elezioni dei due rami del Parlamento; le numerose e qualificate valutazioni dottrinarie sono considerazioni che suggeriscono la presentazione del seguente disegno di legge, tenendo presente il complesso lavoro svolto nella precedente legislatura.

Nell'articolato, intorno al quale è superflua una ampia illustrazione, si dà una vasta elencazione delle cause di incompatibilità sulla scorta delle molteplici situazioni di cui il Parlamento e la dottrina giuridica si sono interessati e che si ancorano a norme di legge e non ad interpretazioni estensive od analogiche, da condannarsi specialmente in materia elettorale.

Le ragioni e le cause di ineleggibilità vengono limitate, ma indicate con precisione e chiarezza, risolvendo in maniera netta eventuali discrasie nascenti dalla normativa vigente.

Sulla base di queste considerazioni, raccomando al Senato l'approvazione del testo come da me presentato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I deputati ed i senatori non possono ricoprire le cariche di:

a) componente dei comitati regionali di controllo sugli atti comuni, delle province e di altri enti, di cui all'articolo 130 della Costituzione;

b) componente delle commissioni di controllo sugli atti delle regioni;

c) componente delle commissioni tributarie di ogni ordine e grado previste dalla legge;

d) componente della Commissione nazionale per la società e la borsa;

e) componente del consiglio di amministrazione della RAI-TV e delle società collegate;

f) componente di consigli di amministrazione di enti pubblici, anche economici, la cui nomina deve essere preceduta dal parere parlamentare;

g) dipendenti pubblici, comprese le cariche elettive che presuppongono tale qualità, salva la previsione del collocamento in aspettativa come regolata dalle vigenti leggi;

h) componente del CNEL;

i) componente dei consigli di amministrazione del CNR e dell'ENEA;

l) parlamentare europeo;

m) presidente dei comitati gestionali delle unità sanitarie locali;

n) presidente dei consorzi tra enti locali e aziende municipalizzate e provincializzate;

o) responsabili del SISMI, del SISDE e del CESIS;

p) consigliere regionale;

q) presidente di giunta provinciale;

r) sindaco di comune superiore a 100.000 abitanti.

Art. 2.

1. I deputati e senatori non possono altresì ricoprire cariche e uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designa-

zione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono escluse dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti che svolgono in forma esclusiva attività culturali od assistenziali, nonchè negli enti di culto.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 1 e 2, i deputati ed i senatori non possono ricoprire cariche, nè esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale, nonchè di direttore centrale o di segretario – nel caso in cui, non essendo prevista la carica di direttore generale, le funzioni di direttore generale siano assolte da questi ultimi –, di consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in enti o associazioni che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, ai quali lo Stato contribuisca finanziariamente in via ordinaria, direttamente o indirettamente, o in società nelle quali lo Stato abbia partecipazioni azionarie.

2. Alle incompatibilità previste nel presente articolo si applicano le esclusioni indicate nel comma 2 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. Il parlamentare, che eserciti le funzioni di direttore generale o di direttore centrale o di segretario – nel caso in cui, non essendo prevista la carica di direttore generale, le relative funzioni siano assolte da questi ultimi – negli enti considerati dagli articoli 2 e 3, ha diritto al collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 5.

1. I parlamentari non possono ricoprire cariche, nè esercitare le funzioni di cui

all'articolo 3 in istituti bancari o nelle Casse di risparmio, nonchè in società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività assicurative o di attività finanziarie, ivi comprese le società con funzioni di *holding*.

Art. 6.

1. I parlamentari singoli o associati non possono assumere il patrocinio professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

Art. 7.

1. I componenti del Governo non possono percepire indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazioni di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

Art. 8.

1. Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche, gli uffici o le funzioni di cui all'articolo 3 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Art. 9.

1. I parlamentari per i quali esista al momento della elezione o successivamente o si determini alcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono optare, entro trenta giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, l'incompatibilità cessa qualora siano state formalmente presentate le dimissioni

dalla carica o dall'ufficio, anche se non è ancora intervenuta l'accettazione delle dimissioni, e il parlamentare si sia effettivamente astenuto da ogni atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione.

3. Se il parlamentare non opta entro il termine di cui al comma 1, decade dalla carica successivamente occupata.

Art. 10.

1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalla legge sono di competenza del Parlamento, i cui Presidenti investono del caso, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, le Commissioni o le Giunte competenti.

Art. 11.

1. Il testo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituiti dal seguente:

«*1*. Non sono eleggibili a deputato ed a senatore:

a) i parlamentari europei;

b) i presidenti e gli assessori delle giunte provinciali;

c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) gli assessori dei comuni con oltre 100.000 abitanti e di tutti i capoluoghi di provincia;

e) i presidenti del comitato di gestione della unità sanitarie locali, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, nonchè i componenti dei rispettivi organi esecutivi;

f) il capo, i vice capi, gli ispettori generali della Polizia di Stato, nonchè quanti dipendono dal SISMI, dal SISDE o dal CESIS;

g) i capi di gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonchè i capi delle rispettive segreterie particolari;

h) il rappresentante del Governo presso la

regione Sardegna, il commissario dello Stato nella regione Sicilia ed i commissari di Governo presso le varie regioni;

i) i prefetti, i vice prefetti, i funzionari della Polizia di Stato, nonchè gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate;

l) i componenti gli uffici delle direzioni sanitarie e di quelle amministrative delle unità sanitarie locali;

m) i presidenti dei consigli e delle giunte, nonchè gli assessori regionali.

2. La ineleggibilità, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), *i*), *l*) e *m*) sono operanti esclusivamente per le circoscrizioni elettorali comprese in tutto o in parte nella giurisdizione dei rispettivi uffici.

3. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

4. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni.

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche. Il quinquennio decorre dalla da ta della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo articolo 11.

6. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di scioglimento».

Art. 12.

1. All'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Nell'ipotesi di scioglimento anticipato

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i cinque giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Le suddette norme si applicano anche ai vice pretori onorari, secondo le modalità contenute nel comma 2 dell'articolo 7».

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

1. I deputati e i senatori della Repubblica, nei cui confronti sussistono le incompatibilità previste nell'articolo 2, sono tenuti ad optare nel termine di dieci giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

2. La mancata dichiarazione di opzione comporta la decadenza con effetto immediato dall'ufficio occupato.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.